

Rinnovo automatico Può essere una trappola: quando la clausola è valida

di Paola Rinaldi
in collaborazione con



avvocato Stefano Duchemino
esperto in tutela del consumatore

È perfetto per gli smemorati: firmi una volta e non ci pensi più. Negli ultimi anni, sono aumentati i contratti che prevedono il tacito rinnovo, una specifica clausola contrattuale che consente a un certo servizio di rinnovarsi automaticamente alla fine del periodo di validità. «Si tratta di un meccanismo di comodità, che agevola le persone con la tendenza a dimenticare scadenze e pagamenti», descrive l'avvocato Stefano Duchemino, esperto in tutela del consumatore (www.studioduchemino.com). Questa prassi riguarda il settore degli affitti, delle assicurazioni, dei servizi in abbonamento (come palestre, piattaforme streaming, abbonamenti Tv o app per

Molti contratti prevedono il tacito proseguimento degli accordi, salvo disdetta esplicita del cliente. Ma per essere regolare, questa disposizione deve rispettare delle condizioni

lo smartphone) e, in generale, dei contratti per la fornitura di beni e servizi.

«Ovviamente, in ogni ambito si possono nascondere delle insidie. Il consumatore va messo al corrente della clausola di tacito rinnovo e deve firmarla separatamente», evidenzia l'avvocato Duchemino. «Con una sentenza del 2016, infatti, la Cassazione ha stabilito che queste clausole, qualora inserite in moduli e formulari prestampati, sono inefficaci se non vengono sottoscritte con la cosiddetta doppia firma. In altre parole, il consumatore deve firmare il contratto, ma anche le clausole che vengono citate al fondo con appositi elenchi. Solo così sarà verosimilmente consapevole del rinnovo automatico».

Occhi sempre aperti

Il meccanismo si può trovare in tutti gli ambiti: dalle utenze ai contratti telefonici, dai rapporti di lavoro al mandato dell'amministratore condominiale, dalle locazioni ai contratti di garanzia fideiussoria, dall'editoria al setto-




Si può trovare in tutti gli ambiti: dalle utenze ai contratti telefonici ai rapporti di lavoro

re pubblico. «A grandi linee, si può dire che la distinzione è tra contratti con grandi imprese che predispongono dei moduli prestampati del tipo "prendere o lasciare" e contratti demandati alla trattativa privata, magari con piccoli operatori che possono permettersi di "viziare" il cliente, dandogli quello che chiede. Di solito, comunque, una ditta seria prevedrà la possibilità di recedere anche da un giorno all'altro, a seconda del servizio fornito», tiene a precisare l'esperto. Di solito, al momento del rinnovo e salvo disdetta, è previsto un addebito corrispondente al costo del servizio per l'anno o il periodo successivo, ma non è sempre così. Può succedere, infatti, che il consumatore sia vincolato per un periodo, decorso il quale il contratto andrà comunque rinnovato con una nuova firma e, quindi, con un nuovo pagamento.

È una norma vessatoria

Spesso inserito in moduli prestampati, scritti con grafie illeggibili, il taci-



to rinnovo rappresenta una clausola vessatoria, ovvero una clausola che - malgrado la buona fede (ovvero indipendentemente dall'intenzione) - determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. «È bene, quindi, fare molta attenzione sia negli acquisti on line, sia in quelli conclusi presso i locali commerciali. Ogni singola clausola può essere importante ed è bene leggere tutto prima di firmare. Non a caso, la maggior parte dei problemi risiede nel fatto che la gente spesso non sa che cosa ha firmato e magari non ha nemmeno una copia del contratto», ammette l'avvocato Duchemino.

Disdetta nei tempi giusti

Per evitare il tacito rinnovo, la regola d'oro è attenersi strettamente a quanto stabilito dal contratto, rispettando il preavviso che viene definito per la disdetta. «Anche la forma vuole la sua parte, per cui bisognerà procedere con raccomandata a/r, se necessario. La maggior parte dei contratti prevede questa modalità e, qualora si dia disdetta con una semplice mail, si corre il rischio di ritrovarsi in tribunale. Sono frequenti i casi di chi ha cambiato casa senza disdire le utenze con raccomandata e si ritrova citato in giudizio dopo mesi, con la richiesta di pagamento degli arretrati che risultano dal contatore», racconta l'avvocato.

Una volta superati i tempi di disdetta, invece, non possiamo più fare nulla? A quel punto, rimane solo la possibilità di impugnare la stessa clausola che prevede il rinnovo: «Non è detto che essa sia valida. In tal caso bisognerà rivolgersi all'avvocato, sperando che vi sia qualche cavillo. Ci sono spesso violazioni del Codice del consumo, sia nella forma sia nella sostanza. Per esempio, in alcune sentenze è stato affermato il principio per cui se la ditta non è in grado di dimostrare che il consumatore avrebbe potuto anche cambiare le regole del contratto, se lo avesse voluto, nessuna trattativa individuale sarebbe stata possibile a priori. Ciò significa che la clausola non è valida. Talvolta, dunque, c'è qualche appiglio».

Rinnovo automatico Può essere una trappola: quando la clausola è valida

di Paola Rinaldi
in collaborazione con



avvocato Stefano Duchemino
esperto in tutela del consumatore

È perfetto per gli smemorati: firmi una volta e non ci pensi più. Negli ultimi anni, sono aumentati i contratti che prevedono il tacito rinnovo, una specifica clausola contrattuale che consente a un certo servizio di rinnovarsi automaticamente alla fine del periodo di validità. «Si tratta di un meccanismo di comodità, che agevola le persone con la tendenza a dimenticare scadenze e pagamenti», descrive l'avvocato Stefano Duchemino, esperto in tutela del consumatore (www.studioduchemino.com). Questa prassi riguarda il settore degli affitti, delle assicurazioni, dei servizi in abbonamento (come palestre, piattaforme streaming, abbonamenti Tv o app per

Molti contratti prevedono il tacito proseguimento degli accordi, salvo disdetta esplicita del cliente. Ma per essere regolare, questa disposizione deve rispettare delle condizioni

lo smartphone) e, in generale, dei contratti per la fornitura di beni e servizi. «Ovviamente, in ogni ambito si possono nascondere delle insidie. Il consumatore va messo al corrente della clausola di tacito rinnovo e deve firmarla separatamente», evidenzia l'avvocato Duchemino. «Con una sentenza del 2016, infatti, la Cassazione ha stabilito che queste clausole, qualora inserite in moduli e formulari prestampati, sono inefficaci se non vengono sottoscritte con la cosiddetta doppia firma. In altre parole, il consumatore deve firmare il contratto, ma anche le clausole che vengono citate al fondo con appositi elenchi. Solo così sarà verosimilmente consapevole del rinnovo automatico».

Occhi sempre aperti


Il meccanismo si può trovare in tutti gli ambiti: dalle utenze ai contratti telefonici, dai rapporti di lavoro al mandato dell'amministratore condominiale, dalle locazioni ai contratti di garanzia fideiussoria, dall'editoria al setto-

re pubblico. «A grandi linee, si può dire che la distinzione è tra contratti con grandi imprese che predispongono dei moduli prestampati del tipo "prendere o lasciare" e contratti demandati alla trattativa privata, magari con piccoli operatori che possono permettersi di "viziare" il cliente, dandogli quello che chiede. Di solito, comunque, una ditta seria prevederà la possibilità di recedere anche da un giorno all'altro, a seconda del servizio fornito», tiene a precisare l'esperto. Di solito, al momento del rinnovo e salvo disdetta, è previsto un addebito corrispondente al costo del servizio per l'anno o il periodo successivo, ma non è sempre così. Può succedere, infatti, che il consumatore sia vincolato per un periodo, decorso il quale il contratto andrà comunque rinnovato con una nuova firma e, quindi, con un nuovo pagamento.

È una norma vessatoria

Spesso inserito in moduli prestampati, scritti con grafie illeggibili, il tacito

Si può trovare in tutti gli ambiti: dalle utenze ai contratti telefonici ai rapporti di lavoro



to rinnovo rappresenta una clausola vessatoria, ovvero una clausola che - malgrado la buona fede (ovvero indipendentemente dall'intenzione) - determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. «È bene, quindi, fare molta attenzione sia negli acquisti on line, sia in quelli conclusi presso i locali commerciali. Ogni singola clausola può essere importante ed è bene leggere tutto prima di firmare. Non a caso, la maggior parte dei problemi risiede nel fatto che la gente spesso non sa che cosa ha firmato e magari non ha nemmeno una copia del contratto», ammette l'avvocato Duchemino.

Disdetta nei tempi giusti

Per evitare il tacito rinnovo, la regola d'oro è attenersi strettamente a quanto stabilito dal contratto, rispettando il preavviso che viene definito per la disdetta. «Anche la forma vuole la sua parte, per cui bisognerà procedere con raccomandata a/r, se necessario. La maggior parte dei contratti prevede questa modalità e, qualora si dia disdetta con una semplice mail, si corre il rischio di ritrovarsi in tribunale. Sono frequenti i casi di chi ha cambiato casa senza disdire le utenze con raccomandata e si ritrova citato in giudizio dopo mesi, con la richiesta di pagamento degli arretrati che risultano dal contatore», racconta l'avvocato.

Una volta superati i tempi di disdetta, invece, non possiamo più fare nulla? A quel punto, rimane solo la possibilità di impugnare la stessa clausola che prevede il rinnovo: «Non è detto che essa sia valida. In tal caso bisognerà rivolgersi all'avvocato, sperando che vi sia qualche cavillo. Ci sono spesso violazioni del Codice del consumo, sia nella forma sia nella sostanza. Per esempio, in alcune sentenze è stato affermato il principio per cui se la ditta non è in grado di dimostrare che il consumatore avrebbe potuto anche cambiare le regole del contratto, se lo avesse voluto, nessuna trattativa individuale sarebbe stata possibile a priori. Ciò significa che la clausola non è valida. Talvolta, dunque, c'è qualche appiglio».